

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.L. 24/1/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

16340 Oggetto 13

TRIBUTI

R.G.N. 30929/2007

R.G.N. 1075/2008

Cron. 16340

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIAGIO VIRGILIO

- Presidente - Rep.

Dott. ANTONIO GRECO

- Consigliere - Ud. 30/01/2013

Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA

- Consigliere - PU

Dott. MARIO CIGNA

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 30929-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

**contro**

2013

VL [ ];

362

- **intimato** -

sul ricorso 1075-2008 proposto da:

VL [ ], elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TOSCANA 1, presso lo studio dell'avvocato CERULLI

IRELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
CAVALLUCCI EUGENIO giusta delega a margine;

**- controricorrente con ricorso incidentale**


**condizionato -**

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 122/2006 della COMM.TRIB.REG.  
di ANCONA, depositata l'11/10/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIO  
CIGNA;  
udito per il ricorrente l'Avvocato MADDALO che ha  
chiesto l'accoglimento;  
udito per il controricorrente l'Avvocato CERULLI  
IRELLI delega Avvocato CAVALLUCCI che ha chiesto il  
rigetto;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il  
ricorso incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di controllo effettuato in data 9-12-2003 da Funzionari dell'INPS di Arezzo presso un cantiere ove VL stava eseguendo lavori concernenti la realizzazione di un centro per anziani, veniva individuato quale lavoratore irregolare tal BG, sicchè l'Agenzia delle Entrate di Pesaro, con avviso notificato il 22-4-2004, procedeva ad irrogare nei confronti del V -ex art. 3, comma 3, L. 23-4-2002 n. 73- sanzione amministrativa pecuniaria per la complessiva somma di euro 45.859,32.

La CTP di Pesaro accoglieva il ricorso proposto dal contribuente avverso il predetto avviso di irrogazione sanzioni, in quanto riteneva trattarsi di attività occasionale e non continuativa, senza elementi di lavoro subordinato.

La CTR rigettava l'appello, affermando che, data la occasionalità e la non continuità del lavoro del B, non vi erano sicuri elementi per ritenerlo lavoratore dipendente in nero.


Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia, affidato a quattro motivi; resisteva con controricorso il contribuente, che presentava a sua volta ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduceva - ex art. 360 n. 4 cpc- violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cpc, ritenendo la sentenza affetta dal vizio di "motivazione apparente"; al riguardo evidenziava che la CTR aveva affermato che non vi erano sicuri elementi per ritenere sussistente un rapporto di lavoro dipendente "stante la occasionalità e non continuità del lavoro", ma non aveva in alcun modo spiegato da quali elementi avesse tratto il proprio convincimento.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia deduceva -ex art. 360 n. 3 cpc- omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso, atteso che la CTR, nonostante l'Ufficio nell'atto di gravame avesse evidenziato la presenza di tutti gli elementi tipici del rapporto di lavoro dipendente (soggezione del B alle direttive del V, compenso in relazione al tempo impiegato, proprietà delle attrezzature in capo al V) nonchè la redazione di un contratto di subappalto tra il V ed il B in data 20-12-2003 successivamente alla data della verifica, si era limitata ad affermare che il rapporto non era continuativo ed era occasionale.

Con il terzo motivo l'Agenzia deduceva -ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad altro fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la CTR, quand'anche si volesse ritenere che con la laconica motivazione di cui sopra avesse inteso condividere le argomentazioni del V, aveva negato la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente solo sulla base dell'iscrizione del B nell'albo delle imprese artigiane e sulla breve durata (4 gg) del rapporto, elementi di per sè invece non significativi in ordine alla questione in esame.



Con il quarto motivo l'Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 3 d.l. 12/02 nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cc, rilevava che la CTR non aveva fatto corretto uso del principio dell'onere della prova, atteso che, avendo l'Agenzia contestato al  V l'impiego di un lavoratore dipendente, spettava al soggetto sanzionato provare l'insussistenza del rapporto di lavoro o l'inizio del detto rapporto in data successiva a quella (presunta) del 1° gennaio di ciascun anno.

Con il ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, il contribuente deduceva violazione dell'art. 3, comma 3, d.l.1272002, convertito in L. 73/2002, in quanto la sanzione irrogata era stata calcolata, ai sensi di norma dichiarata incostituzionale, sulla base del costo del lavoro all'inizio dell'anno e senza considerare il successivo sistema sanzionatorio più favorevole al sanzionato

Il primo motivo del ricorso principale è infondato, non sussistendo motivazione apparente.

Per condiviso principio di questa Corte, la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (Cass.161/2009).

Nel caso di specie la CTR, come sopra riferito, ha affermato che, data la occasionalità e la non continuità del lavoro, non vi erano sicuri elementi per ritenere il  B lavoratore dipendente in nero, ed ha quindi in tal modo esposto (a prescindere dalla sufficienza di siffatta motivazione, oggetto dei successivi motivi di censura) sia le ragioni sulle quali si era fondata la decisione sia la complessiva ratio decidendi della stessa.

Fondati sono, invece, il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale.

Al riguardo va, invero, rilevato che, a fronte delle specifiche contestazioni dell'Agenzia (v. verbale rapporto ispettivo, testualmente riportato alle pagg. 1 e 2 del ric. introduttivo), non viene spiegato in alcun modo nè perchè il rapporto di lavoro in questione viene ritenuto occasionale e non continuativo nè perchè un rapporto di lavoro, sia pur occasionale e non continuativo, non possa avere natura di rapporto di lavoro dipendente, e cioè di rapporto di lavoro caratterizzato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro; nessuna rilevanza decisiva possono di per sè avere, invece, al riguardo, in senso contrario, l'iscrizione del  B nell'albo delle imprese artigiane e la breve durata del rapporto.

L'accoglimento di detti motivi comporta logicamente l'assorbimento del quarto e del ricorso incidentale.

In conclusione, pertanto, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo e, in relazione ai detti motivi, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Marche, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese e dei compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità.



SENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.L.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. 4 - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA.

P. Q. M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di ricorso principale; accoglie il secondo ed il terzo; dichiara assorbiti il quarto ed il ricorso incidentale; cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Marche, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese e dei compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 30-1-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

Il Consigliere est.

Dot. Mario Cigna

Il Presidente

dott. Biagio Virgilio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 28 GIU. 2013



Il Funzionario Giudiziario  
M. BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario  
Marcello Baragona

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net